

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2394

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento
della stenografia in alcuni corsi di laurea

Presentata il 15 marzo 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende inserire l'insegnamento di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, in alcune facoltà o istituti universitari, proprio perché tale disciplina, impartita negli istituti tecnici statali ad indirizzo amministrativo, turistico e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, non è inserita nei piani di studio di alcuna facoltà o istituto universitario.

Inoltre, con la presente proposta di legge, si ritiene non solo di far permanere l'insegnamento di stenografia, trattamento testi e dati negli istituti già citati, ma anche di introdurlo nei restanti indirizzi di studio secondari superiori.

L'esigenza di inserire l'insegnamento di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, nei relativi corsi di laurea è dovuta all'improrogabile necessità di fornire ad ogni insegnante, dalla scuola materna agli istituti secondari superiori, una formazione universitaria completa al fine, anche, di eliminare l'assurda divisione tra personale docente laureato e diplomato.

Pertanto, non ci si può sottrarre al dovere di compiere questo salto di qualità, con una modifica dell'ordinamento universitario, che assume un significato particolare per gli insegnanti di stenografia, i quali concorrono ai compiti formativi che si prefigge la scuola.

Le scienze dell'educazione investono ogni attività formativo-didattica e, quindi, anche l'insegnamento di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, riguarda tutta la prepara-

zione culturale della persona proprio perché tale insegnamento sviluppa le capacità logiche di analisi e di sintesi in quanto, attraverso sistemi di scrittura e di linguaggi sintetici, tratta la parola, i testi, le comunicazioni e le informazioni non solo per comprendere il loro esatto significato, ma, anche e soprattutto, per eliminarne gli elementi meno essenziali e per ridurli ad un minimo indispensabile così da produrre la ricostruzione logico-linguistica di qualsiasi produzione iper-multimediale con corretta estetica, punteggiatura e creatività, operando, anche, con le tecnologie informatiche degli stenoterminali, in uso al Senato della Repubblica per i resoconti parlamentari.

Tale disciplina, avendo come obiettivo la peculiare formazione linguistico-grafico-scrittoria e pittorico-audiovisiva, è la riproduzione più evoluta e celere dei diversi linguaggi, in quanto la loro teoria si fonda sui principi logico-grammaticali della stenoscrittura e l'azione educativo-didattica, così realizzata, consente allo studente, in prospettiva uomo e cittadino, di conoscere, comprendere ed interiorizzare la cultura.

La scrittura e la stenoscrittura, quindi, sono il risultato grafico di ciò che pensiamo e diciamo ma, mentre la scrittura è la riproduzione intera del parlato, la stenoscrittura è l'espressione sintetica del procedimento logico-verbale.

Inoltre, la comunicazione, scritta e verbale, è molto più ampia del linguaggio, che risulta essere un sistema di tratti convenzionali utilizzati dall'uomo per esprimere il proprio pensiero, mentre l'informazione è percepita ed elaborata per il successivo trasferimento del messaggio.

La ricerca didattica, quindi, essendo dominata dalla trasversalità e dalla sopra-disciplinarietà, richiama opportunamente all'analisi critica della materia che, rifinita semplicemente e con accuratezza, evidenzia le logiche intese come macro e micro al fine di determinare chiarezza, consapevolezza e ricomposizione celere.

L'inserimento degli stenoterminali nell'attività didattica-curricolare consente l'acquisizione di abilità di base quali il

saper utilizzare il linguaggio scritto e verbale riferendosi, in particolar modo, agli elementi significativi del discorso verificandone l'aspetto morfologico e sintattico e confrontando, anche, le differenti capacità operative in termini di educazione alla flessibilità.

Attraverso la forma prosodica si evidenzia, ancora, la particolare struttura linguistica dell'insegnamento della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, con l'uso degli stenoterminali per il trattamento delle informazioni-comunicazioni sottolineando, soprattutto, la conoscenza degli accenti, delle pause, della suddivisione in sillabe nonché della corretta divisione ritmica.

L'espressione verbale, quindi, non deve essere eseguita sillabando, bensì su base logico-intonativa rispetto all'esatta pronuncia, mentre la forma ortografica indica il modo di scrivere corrispondente alle regole grammaticali e di punteggiatura.

Difatti, la punteggiatura svolge un importante ruolo perché, mediante i suoi tratti di interpunzione, guida la sillabazione e la successione fonica al fine di fissare pause o precisare particolari impostazioni di voce sottolineando, con scopi espressivi ben precisi, alcune parole piuttosto che altre.

L'insegnamento di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati potenzia l'intelligenza che formula il pensiero, l'abilità linguistico-stenoscrittoria, il sistema neuromuscolare e psichico, in quanto l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione produce un movimento ergonomico delle ossa, dei muscoli nonché dei nervi della mano e delle dita, collegato con quello dell'avambraccio e del braccio, in relazione con i centri nervosi superiori corticali e subcorticali, in stretta coordinazione rapida con l'interità organica e psichica.

Quanto evidenziato è finalizzato ad una attività didattica-iper-multimediale al fine di esprimere, coordinare e custodire la diversificata produzione proprio per la continua interazione con gli ambiti disciplinari linguistici, artistici, giuridici e tecnologici.

La comunicazione-informazione audiovisiva, grafica, illustrativa e pittorica, congiuntamente alla codifica e alla decodifica della stenoscrittura, anche nelle lingue straniere, sono indispensabili nell'attuale panorama culturale nonché ad una proficua educazione all'immagine proprio per il potenziamento fonico-uditivo e per una didattica innovativa relativamente all'elaborazione delle varie forme espressive.

L'intervento didattico della scrittura termina il suo compito quando deve affrontare l'incarico di prendere appunti dando ampio spazio alla stenoscrittura-trattamento testi e dati, non solo per riprodurre integralmente il parlato, ma, anche, per effettuare interviste, la resocontazione oppure la redazione di un verbale.

Tale obiettivo, quindi, si persegue attraverso l'insegnamento della stenografia con l'utilizzo degli stenoterminali capaci di elaborare parole, testi e informazioni, in *real time*, con corrette estetica e punteggiatura.

L'estetica dei testi, in caratteri sia stenografici che ordinari, non è solo l'aspetto formale di collocare giustamente la data, il titolo o l'abitudine di andare a capo, ma è, soprattutto, una necessità espressiva vera e propria.

Andare a capo, infatti, indica una capacità di riflessione del pensiero e assume un preciso significato quando si tratta di elaborare un testo, di saperlo riaggiustare a livello linguistico apprezzabile.

La stenoscrittura-trattamento testi e dati inserendosi concretamente e dinamicamente nella programmazione educativo-didattica pluri-interdisciplinare, risulta essere una delle tecniche più potenti di alfabetizzazione culturale.

La stenoscrittura-trattamento testi e dati mette in moto, mediante la sintesi del suo linguaggio, un alto grado di concentrazione e di attivazione dei processi mentali e motori al fine di ridurre l'espressione verbale e di riprodurla in un idioma ordinario di analisi corretta sviluppando, così, le abilità linguistiche proprio per prospettare, anche, *stage* aziendali e di ricerca per una

scuola sempre più raccordabile alla realtà socio-economica del territorio.

La disciplina dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati non deve essere intesa come una « tecnica dell'automazione », in quanto ha lo scopo di educare all'immagine, attraverso i colori didattici, al disegno, con la grafica dei codici e dei sottocodici linguistici nonché all'ascolto formativo della musica, per l'apprendimento ragionato e ritmato delle diverse tastiere, tanto per denotare la trasversalità dell'insegnamento della stenografia nelle varie discipline. Proprio come linguaggio verbale e no.

Inoltre, le tecniche informatiche di stampa e le strumentazioni audiovisive ipermediali risultano propedeutiche alla realizzazione delle funzioni operative della comunicazione trasposte in linguaggi giornalistici e in filmati.

La strumentazione informatica degli stenoterminali, con un numero ridotto di tasti rispetto a quelli disposti sugli attuali *computer*, consente un minor dispendio di energie proprio per la relativa posizione ergonomica della tastiera che, applicando il metodo sillabico, può essere insegnata, nelle scuole pubbliche, in base al regio decreto 31 agosto 1910, n. 821, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1955, n. 1089.

L'apporto formativo di questa disciplina è stato chiaramente messo in evidenza dal professor Francesco Maria Guadalupi, docente del dipartimento di scienze dell'educazione dell'università La Sapienza di Roma, il quale ha evidenziato il contributo che questa disciplina dà al senso logico ed allo spirito critico, sul piano della simbolizzazione e della transcodificazione.

È pure il caso di soffermarsi sul rapporto stretto che esiste tra l'insegnamento della stenografia e le lingue straniere non solo per i vantaggi reciproci relativi all'apprendimento delle stesse discipline ma, anche e soprattutto, alla persona che le conosce, così come tale docenza si raccorda alla filologia e alla linguistica moderne.

Si tratta, quindi, di organizzare in modo approfondito ed organico, a livello universi-

tario, lo studio dei sistemi di scrittura e di linguaggio sintetici applicati alla lingua italiana, alle lingue straniere e agli stenotermini per quanti vorranno dedicarsi all'attività educativa e didattica nella scuola.

Inoltre, si evidenzia la necessità che gli insegnanti di stenografia e dattilografia, in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento, conseguita a seguito di superamento di pubblico concorso per esami e o per titoli, appartenenti alla classe di concorso 75/A, inclusa nella citata tabella A, siano inquadrati economicamente come i restanti colleghi abilitati ed inseriti nella medesima tabella A. Difatti, tale equipa-

razione è necessaria per eliminare un'assurda discriminazione generatasi anche tra alcuni docenti di stenografia e dattilografia che, in base alla legge 30 luglio 1973, n. 477, pur espletando qualitativamente e quantitativamente le stesse funzioni rispetto al restante personale docente della classe di concorso 75/A, risultano con un inquadramento economico superiore al pari del restante personale docente incluso nella tabella A.

Sono questi i più significativi motivi per i quali si auspica che la presente proposta di legge sia sollecitamente esaminata ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Discipline di studio*).

1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze della comunicazione e in scienze politiche, nonché di titoli equipollenti, possono rilasciare anche lauree o titoli equipollenti con indirizzo in stenografia, trattamento testi e dati.

2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia, trattamento testi e dati comprendono nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

a) storia della scrittura stenoscrittura-trattamento testi, biennale;

b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, biennale;

c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente, biennale;

d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di cui alla lettera b);

e) iper-multimedialità delle materie di cui alle lettere a) e b);

f) didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati ai fini della classe di concorso 75/A;

g) glottologia;

h) filosofia del linguaggio.

ART. 2.

(Requisiti per l'ammissione dei docenti all'insegnamento).

1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione, di iper-multimedialità e di didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti con contratto a tempo indeterminato interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.

3. L'insegnamento di cui al comma 1 può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi delle relative norme emanate dalle università e dagli istituti di istruzione universitari e superiore.

4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti a docenti laureati con almeno trenta anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché ai laureati nei corsi di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Inclusione dei docenti nelle graduatorie provinciali).

1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali per l'insegnamento di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso

75/A, nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.

2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedra di stenografia, trattamento testi e dati.

3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di cui al comma 2 si provvede alla copertura delle cattedre di stenografia, trattamento testi e dati eventualmente disponibili mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.

ART. 4.

*(Ammissione all'insegnamento
nei corsi di laurea).*

1. Per gli insegnanti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, che devono essere inquadrati economicamente con trattamento identico a quello del restante personale docente nelle materie di insegnamento previste dalle classi di concorso di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di Alzano Lombardo (Bergamo), predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione post-diploma di durata almeno biennale, di organizzazione e di direzione di corsi di aggiornamento-formazione e di seminari di studio autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri, dagli istituti regionali di ricerca educativa, dagli

uffici scolastici regionali e dagli istituti statali.

2. Per i docenti di stenografia, trattamento testi e dati con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o dei diplomi di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, predispone, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici e tecnologici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1, nonché alle tecnologie iper-multimediali, della durata di otto mesi.

3. I corsi di cui al comma 2 sono tenuti da esperti docenti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione e nell'aggiornamento dei docenti.

4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividere in due giorni.

5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturato in moduli relativi alle discipline oggetto di insegnamento, comprendono le materie di cui all'articolo 1, comma 2.

6. La frequenza al corso speciale è obbligatoria.

7. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano e illustrano una tesi, su un argomento oggetto di studio, concordata con i rispettivi docenti.

8. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.

9. Coloro i quali non hanno conseguito il titolo di cui al comma 8 permangono nell'inquadramento economico dei docenti diplomati purché già in possesso di abilitazione ottenuta a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.

ART. 5.

(Corsi di riconversione universitaria).

1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, sono istituiti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere o materie letterarie, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze della comunicazione e in scienze politiche, nonché di titoli equipollenti.

2. Le spese per i corsi di cui al comma 1 sono poste a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle norme sull'autonomia didattica delle università, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0025110